

Avv. Claudio Avitabile

Notaio in Verona



Esente da imposta di bollo ex Art. 82, co. 5, del D.Lgs 117/2017
Rep.N. 239.989 = 10 Agosto 2022 = Racc.N. 7.148
Verbale di deposito di documenti con attestazione di conformità

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno 2022 (duemilaventidue), il giorno 10 (dieci) del mese di Agosto, in Verona, via Carmelitani Scalzi N. 11 (undici). Innanzi a me Avv. Claudio Avitabile, Notaio in Verona ed iscritto al Collegio Notarile di Verona, -----

----- è presente: -----

il signor Vianello Damiano, nato a Chioggia (VE) il dì 8 Novembre 1983, res.te a Taglio di Po (RO), vicolo San Francesco N. 1, in qualità di Presidente e legale rappresentante dell'associazione "NOI ASSOCIAZIONE APS" con sede a Verona, via Merano N. 23, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche - Prefettura di Verona in data 12 Maggio 2003 al N. 12 (parte generale) e presso il Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 12 Novembre 2004 al N. 89 (C.F. e P. I.V.A. 03222250239). -----
Io Notaio sono certo dell'identità personale della parte costituita, la quale mi chiede di ricevere il presente atto. -----

----- Premesso che: -----

- con atto per Notaio Rosalia Russo del 3 Aprile 2002, Rep.N. 3.452, reg.to a Verona 1 il 22 Aprile 2002, veniva costituita l'associazione "NOI ASSOCIAZIONE" con sede in Verona, via Bacilieri N. 1, e veniva approvato il relativo Statuto, che successivamente veniva più volte modificato; -----
- da ultimo, lo Statuto della suddetta associazione veniva modificato prima del 24 Novembre 2021, data di inizio dell'operatività del Registro Unico Nazionale Terzo Settore (R.U.N.T.S.), con atto per Notaio Luca Paolucci del 26 Settembre 2020, Rep.N. 45.888, reg.to a Verona il 9 Novembre 2020 al N. 34.082 Serie 1T, con il quale veniva adeguato lo Statuto dell'associazione "NOI ASSOCIAZIONE APS" alle disposizioni di cui all'art. 101, comma 2 del d.lgs. n. 117 del 2017, Codice del Terzo Settore (d'ora in avanti solo "Codice"), anche in conformità alla comunicazione della Prefettura di Verona del 25 Febbraio 2020, Proc. 5357/2002 Area IV, nella prospettiva dell'adozione della qualifica di Rete Associativa del Terzo Settore; -----
- tali modifiche apportate allo Statuto venivano trasmesse alla Prefettura di Verona in data 17 Dicembre 2020, la quale non forniva riscontro in merito alle medesime; -----
- con comunicazione N. 14/22 pervenuta il Primo Giugno 2022 (prot. N. 34/8612 del 3 Giugno 2022) l'associazione "NOI ASSOCIAZIONE APS" rappresentava al Ministero del Lavoro e delle

Registrato a Verona
il 10/08/2022
al N. 29838 Serie 1T
pagati Euro 0,00 (Esente)

Politiche Sociali tutto quanto sopra; -----

- con nota del 15 Giugno 2022 N. 34/9118 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali formulava una richiesta di integrazione della documentazione necessaria ai fini dell'iscrizione al R.U.N.T.S. ai sensi dell'art. 54, comma 2 del Codice; ----- tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, la parte mi consegna e mi chiede di depositare nei miei atti i seguenti documenti: -----

1) verbale dell'assemblea straordinaria dell'associazione "NOI ASSOCIAZIONE APS", giusta atto per Notaio Luca Paolucci del 26 Settembre 2020, Rep.N. 45.888, sopra citato, **al quale è allegato lo Statuto aggiornato della suddetta associazione**, riportante le modifiche necessarie per l'iscrizione nel R.U.N.T.S., che si allega in copia conforme sotto la lettera "A"; -----

2) perizia di stima del 4 Agosto 2022 del dott. Perolini Alberto, **iscritto nel Registro dei Revisori Legali al N. 145.064**, nonché all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cremona al N. 425, asseverata con giuramento, giusta verbale di asseverazione di perizia per Notaio Mauro Boschioli del 4 Agosto 2022, Rep.N. 9.268, che si allega in originale al presente atto sub "B". -----

Avendo aderito a tale richiesta, io Notaio ricevo detti documenti, che si compongono di quarantatre pagine scritte complessive, di cui ventidue l'allegato "A" e ventuno l'allegato "B". I predetti documenti non presentano postille, abrasioni, correzioni od altri vizi visibili e vengono allegati rispettivamente sotto le lettere "A" e "B" al presente atto, omessane la lettura per espressa dispensa della parte, che dichiara di ben conoscerne il contenuto, per essere con questo sottoposti alla formalità della registrazione. -----

La parte mi autorizza espressamente a rilasciarne copia autentica a chiunque ne faccia richiesta. -----

----- In relazione a quanto depositato, io Notaio attesto che: -----

a) lo Statuto aggiornato, ricompreso nel documento allegato sub "A", è conforme alle disposizioni del Codice del Terzo Settore di cui al d.lgs. 117/2017, sia generali sia specifiche, relative alla disciplina delle associazioni di promozione sociale e delle reti associative, che, quindi, la "NOI ASSOCIAZIONE APS" è idonea a conseguire l'iscrizione sia nella sezione APS di cui agli artt. 35 ss. del Codice, sia nella sezione Reti Associate di cui agli artt. 41 ss. del Codice, ed è in possesso dei requisiti di legge per l'iscrizione nel R.U.N.T.S.; -----

b) il patrimonio netto della "NOI ASSOCIAZIONE APS", alla data del 30 (trenta) Giugno 2022 (duemilaventidue), ammonta ad Euro 880.000,00 (ottocentottantamila/00) e, quindi, è superiore

all'importo minimo legale di cui all'art. 22, comma 4, del Codice, come risulta da perizia di stima del dott. Perolini Alberto, sopra citata, allegata in originale al presente atto sub "B". -----

Le spese del presente atto e sue conseguenziali sono a carico della parte costituita, che chiede l'esenzione dall'imposta di registro ex Art. 82, co. 3, del D.lgs. 117/2017 in quanto atto redatto allo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative. -

Del presente atto ho dato lettura alla parte, che l'approva e mi dispensa espressamente dalla lettura degli allegati. In parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mio pugno su tre pagine di un foglio. -----

Sottoscritto alle ore 12,03 (dodici e tre minuti). -----

F.TO VIANELLO DAMIANO - NOTAIO AVITABILE CLAUDIO (SEGUE SIGILLO). -----

App. "A" al Dep. n. 229.988/7.418

Dott. LUCA PAOLUCCI

NOTAIO

37060 SOMA (VR) - Via Regina della Pace n.5
Tel. 045.6681944 - Fax 045.6681922 - Email: studiopalucci@paolucci.it

Raccolta n. 36164

Repertorio n. 45888

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventis il giorno ventisette del mese di settembre

26 settembre 2020

Alle ore dieci e minuti trentacinque

In Verona (VR) viale del Lavoro n. 8 presso l'Auditorium Verdi del Pala Expo

Avanti a me dottor Paolucci Luca notaio residente in Soma (VR), iscritto presso il Collegio

Notarile del Distretto di Verona, sono comparsi i signori:

Dott. VIANELLO DAMIANO nato a Chioggia (VR) il 8 novembre 1983 residente a Taglio

di Po (RO) Vicolo San Francesco n. 1

codice fiscale dichiarato VNL DNM 83508 C338X

MARCHETTI ALESSANDRO nato a Vicenza (VI) il 14 novembre 1966 residente a

Vicenza (VI) Strada della Comendata n. 74

codice fiscale dichiarato MRCLSN66314L840Y

Detti componenti, cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono certo, mi

dichiarano che in questo luogo, giorno ed ora è stata convocata l'assemblea degli associati

dell'associazione

"NOI ASSOCIAZIONE APS", con sede a Verona (VR), via Merano n. 23 codice fiscale e

partita iva 03222250239, iscritta al Registro delle persone Giuridiche in data 12/05/2003 al

n.12 presso l'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Verona e presso il Registro

Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale presso il Ministero del Lavoro e delle

Politiche Sociali con il numero 89 in data 12/11/2004

ente di carattere nazionale con finalità assistenziali ai sensi della legge 287/91 e del dpr

640/1972 con decreto del Ministero dell'Interno in data 02/08/2005 prot. numero

557/P.A.513326812000 (151) per discutere e deliberare in seduta straordinaria e invitano

me notaio a verbalizzare le risultanze.

Al che aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do' atto di quanto segue:

su designazione unanime dell'assemblea assume la Presidenza il signor MARCHETTI

ALESSANDRO il quale consta e accetta:

- che la presente assemblea è stata convocata ai sensi statuari l'8 settembre 2020 alle ore

9.45 in prima convocazione;

- che sono presenti associati in proprio o per delega rappresentanti un totale di 119 voti su

147 voti come da foglio di presenze d'assenamento 2019 che si allega al presente atto

sotto la lettera "A";

- che sono state adottate le misure necessarie anticontagio, ossia i posti sono correttamente

distanziati e i presenti sono dotati di mascherine; al proposito il Presidente esorta i presenti a

tenere indossata la mascherina, potendola togliere se si dovesse intervenire; precisa inoltre

che il microfono posto a disposizione dei presenti per gli interventi verrà sempre sanificata,

dopo ogni intervento;

- che tutti i presenti hanno ricevuto il materiale per poter prendere una ponderata decisione

ed in particolare che tutti i presenti hanno copia dello statuto con indicare in colori diversi le

modifiche proposte;

- che l'assemblea è quindi validamente costituita in prima convocazione ai sensi statuari ed

ata a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- adozione nuovo statuto di Rete Associaativa nazionale proposto dal Consiglio Nazionale

il Presidente illustra e spiega all'Assemblea le motivazioni per le quali si rende necessario

procedere alle modifiche dello Statuto, in considerazione delle cause ostative ritenute

sussistenti dalla Prefettura di Verona in relazione alla richiesta di approvazione delle



REGISTRATO A

VERONA

il 08 novembre 2020

al n. 34082

serie 17

Euro 246,00



AW. CLAUDIO AVITABILE

37133 VERONA Via C. Scudà, 11

certificato di autenticità - 045.6681922



l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'Associazione nel medesimo si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi della legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata.

b) l'efficacia dell'iscrizione nella denominazione dell'Associazione dell'acronimo ETS, nonché l'utilizzo negli atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle indicazioni di "ETS", "Ente del Terzo settore" e "Rete associative", sono sospensivamente condizionati all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

c) tutte le disposizioni del nuovo statuto concernenti prerogative legate all'adozione della qualifica di rete associativa del Terzo settore diverranno efficaci a partire dall'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

3) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di apportare al presente verbale eventuali modifiche richieste in sede di pubblicazione o iscrizione presso i competenti uffici. Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la presente Assemblea alle ore 11,55.

Spesa, imposte e tasse del presente atto sono a carico dell'Associazione.

Le parti mi esonerano dalla lettura degli allegati.

Informativa ai sensi art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR e dell'art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali.

Per svolgere la sua funzione, il notaio deve utilizzare alcuni dati che riguardano le parti del presente atto. Si tratta di informazioni personali e/o patrimoniali che saranno trattate in

modo sia elettronico che manuale fornite dalle parti stesse o da altro interessato, oppure raccolte presso terzi, per lo più rivolgendosi ad archivi prevalentemente tenuti da soggetti pubblici, e più raramente privati. Dette informazioni, raccolte nella misura strettamente necessaria alla funzione notariale ed ai conseguenti adempimenti contabili, fiscali e assicurativi, saranno conservate presso lo studio per il periodo stabilito dalle rispettive normative di settore, senza tali informazioni il notaio non potrà svolgere l'incarico affidatogli. I dati che riguardano le parti sono acquisiti di volta in volta per quanto necessario ai fini dei singoli atti o delle singole operazioni, cui restano associati nei nostri archivi, sia cartacei che informatici.

Il notaio è a sua volta tenuto a comunicare determinati dati a soggetti pubblici solo nei casi previsti dalla Legge ed attenendosi strettamente alle modalità dalla Legge previste. I dati trasmessi andranno per lo più ad aggiornare quegli stessi registri pubblici dai quali è stata tratta la maggior parte dei dati che riguardano le parti interessate all'atto. Le trasmissioni avvengono in forma prevalentemente telematica attraverso dati strutturali, avvalendosi degli strumenti informatici e telematici installati presso lo studio; i nostri hanno realizzato un'apposita rete telematica riservata e protetta, a copertura nazionale, ed un sistema esclusivo di firma digitale, governato da una propria Autorità di Certificazione, onde garantire ai cittadini la massima sicurezza anche in tale ambito.

Il notaio, nella sua qualità di titolare del trattamento non ha l'intenzione di trasferire i suoi dati personali a un paese terzo.

I dati personali dei clienti dello studio notariale verranno inoltre raccolti e trattati anche in forma strutturata per gli adempimenti della normativa antiriciclaggio ed antiterrorismo (D.Lgs. 109/2007 e 231/2007, norme di attuazione, integrazioni e modifiche) e le successive elaborazioni da parte dei Soggetti pubblici competenti. Le parti del presente atto esprimono il consenso al trattamento delle categorie particolari dei propri dati personali così come indicati nell'informativa di cui all'art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali che in ciclostile è posta a disposizione della clientela dello



studio.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto di cui ho dato lettura ai comparenti, viene sottoscritto alle ore 12.00

Questo atto scritto a macchina e a mano da persone di mia fiducia e sotto la mia direttiva consta di un foglio per tre facciate intere e quanto alla quarta scritta sin qui.

fm ALESSANDRO MARCIETTI

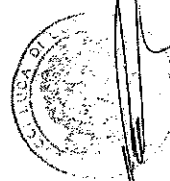
fm DAMIANO VIANELLO

fm LUCA PAOLUCCI, I.S.

Assemblea Ordinaria - 26 settembre 2020

ASSOCIAZIONI PRESENTI

ASSOCIAZIONE	N. PRESENTI	N. DELEGHE	TOTALI
AOSTA		2	2
ACQUI	1	1	2
BRESCIA	2		2
CHIOGGIA	1		1
COMO		2	2
CONCORDIA PORDENONE	2	1	3
CREMA	2	2	4
CREMONA		2	2
FIRENZE			
GORIZIA	2		2
LODI	2	4	6
MESSINA	1		1
NAPOLI		3	3
PADOVA	6	13	19
ROVIGO		2	2
TORINO		7	7
TRENTO	4	5	9
TREVISO	3	4	7
TRIESTE		2	2
VENEZIA	1	1	2
VERONA	12	15	27
VICENZA	4	7	11
VIGEVANO	2	1	3
VITTORIO VENETO			
TOTALE	45	74	119



Alberto Martini
Danteo Vianello

147
104
7
12
24

ASSOCIAZIONE	N. PRESENTI	N. DELEGHE	TOTALI
AOSTA		2	2
ACQUI	1	1	2
BRESCIA	2		2
CHIOGGIA	1		1
COMO		2	2
CONCORDIA PORDENONE	2	1	3
CREMA	2	2	4
CREMONA		2	2
FIRENZE			
GORIZIA	2		2
LODI	2	4	6
MESSINA	1		1
NAPOLI		3	3
PADOVA	6	13	19
ROVIGO		2	2
TORINO		7	7
TRENTO	4	5	9
TREVISO	3	4	7
TRIESTE		2	2
VENEZIA	1	1	2
VERONA	12	15	27
VICENZA	4	7	11
VIGEVANO	2	1	3
VITTORIO VENETO			
TOTALE	45	74	119

Alberto Martini
Danteo Vianello

ASSOCIAZIONE	N. PRESENTI	N. DELEGHE	TOTALI
AOSTA		2	2
ACQUI	1	1	2
BRESCIA	2		2
CHIOGGIA	1		1
COMO		2	2
CONCORDIA PORDENONE	2	1	3
CREMA	2	2	4
CREMONA		2	2
FIRENZE			
GORIZIA	2		2
LODI	2	4	6
MESSINA	1		1
NAPOLI		3	3
PADOVA	6	13	19
ROVIGO		2	2
TORINO		7	7
TRENTO	4	5	9
TREVISO	3	4	7
TRIESTE		2	2
VENEZIA	1	1	2
VERONA	12	15	27
VICENZA	4	7	11
VIGEVANO	2	1	3
VITTORIO VENETO			
TOTALE	45	74	119

ASSOCIAZIONE	N. PRESENTI	N. DELEGHE	TOTALI
AOSTA		2	2
ACQUI	1	1	2
BRESCIA	2		2
CHIOGGIA	1		1
COMO		2	2
CONCORDIA PORDENONE	2	1	3
CREMA	2	2	4
CREMONA		2	2
FIRENZE			
GORIZIA	2		2
LODI	2	4	6
MESSINA	1		1
NAPOLI		3	3
PADOVA	6	13	19
ROVIGO		2	2
TORINO		7	7
TRENTO	4	5	9
TREVISO	3	4	7
TRIESTE		2	2
VENEZIA	1	1	2
VERONA	12	15	27
VICENZA	4	7	11
VIGEVANO	2	1	3
VITTORIO VENETO			
TOTALE	45	74	119

ASSOCIAZIONE	N. PRESENTI	N. DELEGHE	TOTALI
AOSTA		2	2
ACQUI	1	1	2
BRESCIA	2		2
CHIOGGIA	1		1
COMO		2	2
CONCORDIA PORDENONE	2	1	3
CREMA	2	2	4
CREMONA		2	2
FIRENZE			
GORIZIA	2		2
LODI	2	4	6
MESSINA	1		1
NAPOLI		3	3
PADOVA	6	13	19
ROVIGO		2	2
TORINO		7	7
TRENTO	4	5	9
TREVISO	3	4	7
TRIESTE		2	2
VENEZIA	1	1	2
VERONA	12	15	27
VICENZA	4	7	11
VIGEVANO	2	1	3
VITTORIO VENETO			
TOTALE	45	74	119

ASSOCIAZIONE	N. PRESENTI	N. DELEGHE	TOTALI
AOSTA		2	2
ACQUI	1	1	2
BRESCIA	2		2
CHIOGGIA	1		1
COMO		2	2
CONCORDIA PORDENONE	2	1	3
CREMA	2	2	4
CREMONA		2	2
FIRENZE			
GORIZIA	2		2
LODI	2	4	6
MESSINA	1		1
NAPOLI		3	3
PADOVA	6	13	19
ROVIGO		2	2
TORINO		7	7
TRENTO	4	5	9
TREVISO	3	4	7
TRIESTE		2	2
VENEZIA	1	1	2
VERONA	12	15	27
VICENZA	4	7	11
VIGEVANO	2	1	3
VITTORIO VENETO			
TOTALE	45	74	119

ALLEGATO B
RACC. N. 36164

STATUTO DI NOI ASSOCIAZIONE - APS - ETS

Articolo 1 - Natura dell'Associazione

È costituita l'Associazione denominata "NOI Associazione APS - ETS" avente la natura di associazione di promozione sociale e di rete associativa del Terzo settore, per effetto delle disposizioni di leggi vigenti e ai sensi del D.lgs. n. 117/2017.

L'Associazione assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS".

NOI Associazione - APS - ETS è associazione riconosciuta di promozione sociale e rete associativa di carattere nazionale a servizio delle associazioni territoriali e dei circoli/foratori di cui all'articolo 22 del presente statuto ed ha la funzione di sostenere e promuovere le istanze dei propri associati e tessere, nonché di fornire agli stessi ogni forma di assistenza, supporto e collaborazione anche amministrativa per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui agli articoli seguenti.

L'associazione favorisce la nascita delle associazioni territoriali e dei circoli/foratori (di seguito "circoli") fornendo loro assistenza in ogni fase della loro vita e potrà sottoscrivere intese e convenzioni in ambito nazionale per favorire la diffusione dei circoli/foratori.

L'associazione, che ha durata illimitata e struttura democratica, svolge le attività di interesse generale di cui all'articolo 4 del presente Statuto per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità e della libertà degli associati.

Articolo 2 - Sede legale

La sede legale di NOI Associazione è in Verona, nella Via Merano, numero civico 23. Il trasferimento dell'indirizzo della sede legale nel medesimo Comune non comporta modifica statutaria, né l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 3 - Finalità dell'Associazione

L'Associazione NOI è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale volte alla promozione dell'aggregazione, in particolare delle giovani generazioni, attraverso l'orario ed il circolo e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

In quanto rete associativa del Terzo settore, l'Associazione si impegna a sostenere a livello nazionale le istanze dei propri associati e tessere per contribuire al sostegno ed allo sviluppo del progetto di educazione e formazione integrale fondata sui valori del Vangelo e sulla visione cristiana dell'uomo e della vita, svolgendo, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico o degli associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuovere ed accrescere la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

In particolare, la rete, formata da circoli collocati sul territorio nazionale, fa nascere, promuove e sostiene esperienze significative di aggregazione e di crescita umana ponendo attenzione alle istanze delle fasce sociali più deboli, curando iniziative e attivando strutture idonee alla prevenzione e al superamento delle situazioni di disagio.

L'Associazione si propone una specializzazione nell'approccio alle generazioni native-digitali, in tal senso l'Associazione, nella filia rete di relazioni e conoscenza, propone una possibile esperienza sincretica umana. Questa prassi democraticamente condivisa e intellettualmente sostenuta dai percorsi filosofici, etici, scientifici, pedagogici e antropologici legati alla visione credente della vita allarga lo sguardo associativo in vista del bene comune e della crescita integrale di ogni tessera.

20

L'associazione privilegia le relazioni con gli enti ad essa affini per una migliore promozione culturale sul territorio nazionale.

Per meglio perseguire le sue finalità, l'Associazione, nello svolgimento delle sue attività, potrà instaurare ogni forma di collegamento e collaborazione con enti pubblici e/o privati, che non siano in contrasto con la natura dell'Associazione.

Articolo 4 - Oggetto sociale

Per il perseguimento e nel rispetto delle finalità di cui all'articolo precedente, l'Associazione svolge in via principale attività di interesse generale mediante servizi strumentali agli enti del Terzo settore ad essa associati, ai sensi dell'art. 5, comma 1 lettera m) del D.Lgs. n. 117/2017.

In particolare, per il perseguimento e nel rispetto delle proprie finalità, l'Associazione promuove, per il tramite delle proprie articolazioni territoriali e dei circoli/foratori ad essa affiliati, lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale:

- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 117/2017;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 117/2017;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, inclusive attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. l) del D.Lgs. n. 117/2017;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. h) del D.Lgs. n. 117/2017;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 117/2017;
- attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. q) del D.Lgs. n. 117/2017;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. r) del D.Lgs. n. 117/2017;

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. v) del D.Lgs. n. 117/2017;
- erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. u) del D.Lgs. n. 117/2017;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. v) del D.Lgs. n. 117/2017;
- promozione e tutela dei diritti umani, sociali, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. w) del D.Lgs. n. 117/2017.

Le attività di interesse generale di cui sopra sono svolte dall'Associazione in favore degli associati avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

A tal fine, in particolare, l'Associazione:

- realizza una rete di pressati in continua comunicazione tra loro (circoli, enti morali, gruppi);
- sostiene i circoli e gli enti ad essa affiliati con formazione permanente e qualificata;
- promuove attività di riflessione, formazione e prevenzione sui temi della post modernità e della comunicazione globale (social media, comunicazione implementata, migrazione

22

- globale, integrazione, dipendenze, abusi, patologie);
 - promuove i circoli a esplorare ambiti antropologici significativi (identità, multiculturalità, responsabilità, spiritualità, prevenzione, sport, arte, linguaggi, religiosità, professionalizzazione);
 - si avvale di strumenti (mobili e immobili, umani e virtuali) per raggiungere le proprie finalità.
- L'Associazione inoltre, anche per il tramite delle proprie articolazioni territoriali e dei circoli/oratori ad essa affiliati:
- organizza e gestisce strutture di vario genere (a nudo titolo esemplificativo: servizi culturali, ricreativi, sportivi, turistico-sociali, teatrali, musicali, mass-mediale);
 - favorisce l'educazione al servizio dei tessereati attivando iniziative e strutture di volontariato in risposta ai bisogni dei tessereati stessi e alle istanze del territorio;
 - cura la formazione culturale extrascolastica e professionale, finalizzata alla crescita e alla qualificazione dei propri tessereati, per un loro fattivo inserimento nelle dinamiche sociali;
 - opera nel tempo libero con la promozione e la gestione di iniziative e di servizi atti a sviluppare la partecipazione dei propri tessereati per la formazione e la costruzione fisica e spirituale della persona;
 - valorizza le forme espressive, artistiche e di comunicazione proprie del teatro, della musica, del cinema e dei media attraverso l'attivazione di centri di studio, di ricerca, di produzione; favorisce anche l'incontro tra le varie esperienze mediante l'organizzazione di incontri, rassegne e manifestazioni;
 - promuove il libero associazionismo sportivo attraverso l'organizzazione di incontri, manifestazioni e attività sportive, anche non competitive, di corsi di formazione e di aggiornamento per tecnici e dirigenti, di centri di formazione motoria e sportiva; promuove iniziative e attività sportive rivolte agli emarginati e alle persone con disabilità; opera affinché lo sport sia riconosciuto come diritto sociale e vengano istituiti e incrementati i servizi pubblici relativi;
 - svolge assistenza e formazione nei confronti di Oratori e Circoli affiliati.
- Nell'attivazione e nella gestione di servizi di formazione, di volontariato, sportivi, culturali e ricreativi, l'Associazione opera nell'ambito della legislazione sulle singole materie, conformandosi ad essa, ed attivando le strutture previste dalla stessa.
- L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalle disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento alla specifica disciplina delle associazioni di promozione sociale e delle reti associative del Terzo settore. A tal fine, è demandata al Consiglio di Amministrazione la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni.
- Art. 5 - Entità ed amministrazione del patrimonio
- L'Associazione dispone di un fondo comune, costituito dai beni indicati nell'atto costitutivo, nonché l'immobile in Via Merano 23, Verona in cui è posta la Sede associativa e dai beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, anche per elargizione o contributo da parte di enti pubblici e privati ovvero acquisiti dall'Associazione utilizzando le proprie disponibilità, e che siano espressamente destinati all'incremento del patrimonio per il perseguimento delle finalità istituzionali.
- Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, sarà utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tal fine, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di

- scioglimento individuale del rapporto associativo.
- Articolo 6 - Entrate dell'Associazione
- Per il perseguimento delle finalità istituzionali, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:
- a) le quote annuali di affiliazione e i contributi degli associati;
 - b) le rendite del patrimonio;
 - c) gli utili, i proventi, i redditi, i rimborsi derivanti da prestazioni di servizi convenzionati e ogni altro introito derivante dallo svolgimento delle attività istituzionali;
 - d) i contributi dello Stato, dell'Unione Europea e di organismi internazionali e di enti pubblici e privati, di persone fisiche;
 - e) le obblazioni, i legati, le eredità, le donazioni;
 - f) ogni altro introito compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
 - g) i proventi delle cessioni di beni e prestazioni di servizi agli associati, ai tessereati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività secondarie e strumentali a quelle di interesse generale, comunque finalizzate al raggiungimento delle finalità istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalle disposizioni di legge vigenti;
 - h) entrate derivanti da iniziative finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizione anche a premi.
- In nessun caso i proventi derivanti dallo svolgimento delle attività dell'Associazione possono essere divisi fra gli associati e i tessereati, neanche in forme indirette.
- Articolo 7 - Durata esercizio finanziario e approvazione bilanci
- L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
- I bilanci sono approvati dall'Assemblea Nazionale entro i termini previsti dal successivo articolo 11, 1° comma.
- Articolo 8 - Obbligo di reinvestire l'avanzo di gestione
- Gli avanzzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- Art. 9 - Organi
- Organi dell'Associazione sono:
- a) l'Assemblea Nazionale;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Presidente;
 - d) la Presidenza;
 - e) l'Organo di controllo.
- I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.
- Art. 10 - Assemblea, composizione
- L'Assemblea Nazionale è composta da tutti gli associati di cui all'articolo 22 del presente statuto.
- In particolare, partecipano all'Assemblea Nazionale con diritto di voto i Presidenti delle Associazioni Territoriali, i rappresentanti degli enti associati di cui all'articolo 35 del presente Statuto ed i rappresentanti dei Circoli, designati a norma del comma seguente, purché siano in regola con il versamento della quota annuale di affiliazione. Gli enti associati hanno diritto di voto in Assemblea Nazionale a partire dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati.
- I Circoli saranno rappresentati nell'Assemblea Nazionale da Delegati eletti in sede di Assemblea Territoriale, in proporzione di uno fino a tremila tessereati, più uno ogni ulteriori tremila tessereati o frazione superiore a millesimale.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea Nazionale, con finalità consultive:

1. il Presidente nazionale;
2. i componenti il consiglio di amministrazione;
3. il Consigliere spirituale.

Art. 11 - Compiti

L'Assemblea Nazionale si riunisce in sede ordinaria:

entro il mese di aprile di ciascun anno, per l'approvazione del bilancio d'esercizio dell'anno precedente, del bilancio preventivo dell'esercizio in corso e del bilancio sociale se obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017;

quando il Presidente ne ravvisi la necessità o ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei componenti dell'Assemblea.

L'Assemblea:

- a) delibera, prima di procedere alla elezione, il numero dei candidati da eleggere al Consiglio di amministrazione;
- b) nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di controllo;
- c) nomina, anche tra non tesserati, e revoca, quando previsto dalle disposizioni di legge vigenti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) approva il bilancio consuntivo e previsionale;
- e) approva il bilancio sociale;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) elegge e revoca il Presidente dell'Assemblea;
- i) approva il programma delle attività;
- m) approva i regolamenti proposti dal Consiglio di amministrazione;
- n) delibera in merito all'esclusione degli associati, ai sensi dell'art. 22 del presente Statuto;
- o) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria:

- a) per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;
- b) per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- c) per deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'ente.

In prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti. In seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Salvo che non sia diversamente stabilito da disposizioni legislative o dal presente Statuto, l'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

Ogni avente diritto di voto può essere portatore di due deleghe.

Per le deliberazioni di carattere straordinario, e per la modifica dello Statuto, occorrerà la presenza di tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per le deliberazioni di scioglimento e di devoluzione del patrimonio occorrerà il voto favorevole di tre quarti degli Associati.

L'Assemblea si riunisce su convocazione scritta del Presidente, anche via posta elettronica, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza.

La convocazione deve essere inoltrata al domicilio degli interessati, a mezzo di idonea comunicazione, almeno quindici giorni prima della seduta.

Allo scopo di rendere possibile l'avviso via telematica gli associati dovranno eleggere domicilio per i rapporti con l'Associazione nel luogo e presso l'indirizzo E-Mail indicato nel libro associati e nel libro dei verbali dell'Assemblea Nazionale alla prima riunione utile successiva alla rispettiva affiliazione, salvo la facoltà di revoca di detta domiciliazione.

24

Articolo 12

Consiglio di amministrazione. Composizione, nomina, durata e incompatibilità

Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque a nove membri, sempre in numero dispari, eletti dall'Assemblea fra le persone fisiche indicate dal Circolo, dalle associazioni territoriali o dagli altri enti associati, fra i Tesserati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età o fra le altre persone fisiche aderenti agli enti associati.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso degli specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza di cui al successivo articolo 13, anche con riferimento a requisiti morali pertinenti all'ambito formativo e spirituale, da definirsi con apposito codice di comportamento.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e privo di limitazioni. Gli amministratori durano in carica per quattro esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio della loro carica. Uno stesso soggetto non può essere eletto nel Consiglio di amministrazione per più di tre mandati consecutivi. Si considera compiuto il mandato che abbia avuto durata superiore a due anni.

Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un componente, questi sarà temporaneamente sostituito con il primo dei non eletti, che resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.

Qualora venisse meno la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio di amministrazione si intenderebbe decaduto, e si procederà a nuove elezioni.

La carica di componente del Consiglio di amministrazione è incompatibile con quella di membro dell'Organo di controllo.

Con decreto valevole solo per il Presidente dell'Organo di controllo, ogni carica nazionale è incompatibile con quella di altro o analogo incarico ricoperto in altro ente associativo nazionale diverso da NOI Associazione.

Articolo 13

Decadenza e obblighi dei componenti il Consiglio di amministrazione

Non può essere nominato membro del Consiglio di amministrazione, e se nominato decade, chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

Decade dalla carica di amministratore chi, senza giustificato motivo, non interviene per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio di amministrazione.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di amministrazione, previa contestazione scritta dei motivi all'interessato, dopo aver preso atto della terza assenza ingiustificata.

Contro la pronuncia di decadenza, da comunicare all'interessato entro cinque giorni dall'adozione del provvedimento, l'amministratore può presentare appello allo stesso Consiglio di amministrazione a mezzo di motivata richiesta indirizzata al Presidente che disporrà la convocazione del Consiglio entro i trenta giorni successivi; la nuova pronuncia del Consiglio di amministrazione è definitiva e inappellabile.

Nel caso in cui la pronuncia di decadenza colpisca il Presidente, la richiesta di cui al comma precedente è rivolta al Vice Presidente Vicario, che eserciterà i poteri spettanti al Presidente.

Articolo 14

Compiti

Il Consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente e da uno a tre Vice Presidenti, con deleghe specifiche e il Segretario.

Al Consiglio di amministrazione spetta l'ordinaria e la straordinaria amministrazione; esso si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno tre consiglieri.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sull'affiliazione e sulla esclusione della stessa delle Associazioni Territoriali e locali (Oratori e Circoli), nonché degli altri enti associati di cui all'art. 35 del presente Statuto.

25

Spetta al Consiglio di amministrazione determinare l'importo delle quote annuali di affiliazione.

Il Consiglio di amministrazione predispone il bilancio consuntivo e previsionale che devono essere approvati dall'Assemblea, nonché il Programma delle attività dell'Associazione che, previa approvazione dell'Assemblea, provvederà ad attuare.

Spetta al Consiglio di amministrazione predisporre i Regolamenti previsti dal presente statuto ovvero tutti gli altri Regolamenti che riterrà opportuno predisporre per il buon funzionamento dell'Associazione, e che saranno approvati dall'Assemblea.

In particolare, spetta al Consiglio di amministrazione:

1. curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
2. curare e vigilare l'andamento della vita e delle attività dell'Associazione;
3. impartire direttive ai Circoli e agli altri enti associati sul tesseraamento;
4. nominare, su proposta del Presidente, i Coordinatori dei vari settori di attività;
5. nominare il Consigliere spirituale nazionale;
6. proporre ad approvazione dell'Assemblea eventuali modifiche allo statuto e ai regolamenti;
7. l'attribuzione dei poteri di gestione e di firma degli enti di amministrazione ordinaria;
8. predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, nonché porre in essere i relativi adempimenti, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 13 e 14 del D.Lgs. n. 117/2017;
10. documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al punto g) dell'articolo 6 del presente statuto nella nota integrativa o nella relazione di missione allegata al Bilancio.

Articolo 15

Convocazione e validità delle sedute

Il Consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione sortita del Presidente, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza.

La convocazione deve essere inoltrata al domicilio degli interessati, a mezzo di idonea comunicazione, almeno otto giorni prima della seduta o, in caso di urgenza, a mezzo di telegramma, e-mail almeno quarantotto ore prima della seduta.

Allo scopo di rendere possibile l'accesso via telematica i componenti del Consiglio di amministrazione dovranno eleggere domicilio per i rapporti con l'Associazione presso l'indirizzo E-Mail e numero di cellulare indicati nel libro verbali del Consiglio di amministrazione alla prima riunione successiva alla propria elezione, salva la facoltà di revoca di detta domiciliazione.

Le sedute del Consiglio di amministrazione sono valide se è presente la maggioranza degli amministratori. Non sono ammesse deleghe.

Il presidente dirige i lavori del Consiglio, dei quali vengono redatti verbali, trascritti, a cura del Segretario, su apposito registro regolarmente tenuto.

Le sedute del Consiglio di amministrazione possono tenersi anche per videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si dà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere

documenti.

Salvo che non sia diversamente previsto da vigenti disposizioni di legge o dal presente Statuto, le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono adottate a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, la deliberazione è rinviata a una successiva riunione, da convocare non oltre successivi dieci giorni, per ulteriore approfondimento.

Articolo 16

Presidente, elezione

Il Presidente e i Vice Presidenti durano in carica per quattro esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio della loro carica e possono essere rieletti per altri due mandati. Nel caso il Consiglio di amministrazione decida di eleggere più Vice Presidenti, il Presidente ne designa uno con funzione vicaria.

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, il Consiglio di amministrazione, previa tempestiva sostituzione ai sensi del precedente articolo 12, 5° comma, è convocato dal Vice Presidente Vicario al fine di eleggere, nei modi indicati dal primo comma del presente articolo, un nuovo Presidente, che rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio di amministrazione.

Articolo 17

Presidente, compiti

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; cura l'osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.

Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio di amministrazione, convoca l'Assemblea, curando l'esecuzione delle relative deliberazioni e adottando, nei casi d'urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporrà alla ratifica da parte del Consiglio di amministrazione alla prima riunione.

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all'elezione del nuovo Presidente, il Vice Presidente Vicario.

Articolo 18

Presidenza

Il Presidente è coadiuvato dalla Presidenza, composta, oltre che dal Presidente medesimo, dal Vice Presidente Vicario e dal Segretario.

La Presidenza coadiuva il Presidente:

- a) nell'attuazione delle decisioni del Consiglio di amministrazione;
- b) nelle deliberazioni in ordine alle collaborazioni, alle assunzioni nonché dimissioni e licenziamenti di personale per la struttura;
- c) nell'assumere, in via d'urgenza, le deliberazioni di competenza del Consiglio di amministrazione, che dovranno essere sottoposte alla sua ratifica nella prima riunione successiva.

La Presidenza decade con il Presidente.

Articolo 19

Il Consigliere spirituale

Il Consigliere spirituale è nominato dal Consiglio di amministrazione, dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

Il Consigliere spirituale partecipa all'elaborazione dei progetti formativi dell'Associazione ed alla realizzazione delle relative iniziative.

Il Consigliere spirituale contribuisce all'azione dell'Associazione, mantenendo costante il riferimento al Vangelo e vivo il rapporto con la comunità ecclesiale, attraverso l'esercizio del suo servizio ministeriale.

Il Consigliere spirituale partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione e delle Assemblee ordinarie e straordinarie con poteri esclusivamente consultivi e senza diritto di voto.

Articolo 20

Il Segretario

Compete al Segretario redigere e sottoscrivere i verbali delle sedute del Consiglio di amministrazione, nonché dare esecuzione alle deliberazioni della stessa.

Salvo diversa deliberazione del Consiglio di amministrazione, il Segretario tiene i conti di cassa, effettua e sorveglia la riscossione delle entrate ed esegue i pagamenti su mandato del Consiglio di amministrazione ovvero del Presidente.

Art. 21

L'Organo di controllo Composizione, nomina, compiti

L'Assemblea nomina un Organo di Controllo composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui almeno uno scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali, oppure un Organo di controllo monocratico, costituito da un Revisore Legale iscritto nell'apposito Registro.

L'Organo di controllo rimane in carica per quattro esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio della carica. Si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle proprie funzioni l'Organo di Controllo redige apposito verbale.

Quando previsto dalle disposizioni di legge vigenti, all'Organo di controllo può altresì essere affidato con delibera assembleare l'incarico della revisione legale dei conti, a condizione che tutti i suoi membri siano iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Art. 22

Gli associati

Gli associati con diritto di voto dell'Associazione Nazionale sono:

1. le Associazioni Territoriali;

2. i Circoli e gli Oratori, detti Circoli;

3. gli altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro associati all'Associazione Nazionale ai sensi dell'art. 35 del presente Statuto.

Per l'acquisizione della qualità di associato si applicano le disposizioni sull'affiliazione, sull'autonomia statutaria, sull'organizzazione e sul dialogo e revoca dell'affiliazione previste dagli articoli 26 e seguenti del presente Statuto.

A tutti gli associati sono riconosciuti identici diritti e devono ottemperare ai medesimi obblighi.

In particolare, gli associati hanno diritto di:

- partecipare all'Assemblea con diritto di voto tramite i propri rappresentanti, ai sensi dell'articolo 19 del presente statuto;
- essere informati sull'attività dell'Associazione.

Gli associati hanno altresì il diritto di esaminare i libri sociali con le seguenti modalità:

- richiesta formale scritta indirizzata al Presidente dell'ente territoriale;

- presenza fisica del Segretario territoriale;

- presenza fisica del personale addetto alla conservazione dei libri sociali;

- sottoscrizione di impegno al rispetto della discrezionalità sulle informazioni ottenute.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti;

- versare la quota associativa annuale secondo l'imporo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e la trasmissibilità della qualità di associato, nonché la trasmissibilità della quota o contributo associativo.

La qualifica di associato si perde, oltre che nei casi di revoca dell'affiliazione di cui ai successivi articoli 28, 33 e 35, in caso di mancato versamento delle quote associative, o di comportamento che abbia o possa arrecare danno all'Associazione, o in caso di recesso per infedeltà del quale sarà sufficiente la semplice comunicazione al Consiglio. In caso di esclusione la perdita della qualifica di associato è deliberata dal Consiglio di amministrazione. La proposta di esclusione dovrà essere comunicata preventivamente all'associato, che potrà presentare al Consiglio le proprie controdeduzioni. L'Associato può inoltre, entro 60 giorni dalla comunicazione della delibera di esclusione da parte del Consiglio, chiedere che sull'esclusione si pronunci l'Assemblea Nazionale, che delibera dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Art. 23

I Consiglieri Spirituali

In analogia con quanto previsto per il consigliere Spirituale Nazionale, partecipano alla vita associativa i Consiglieri Spirituali.

Il Consigliere Spirituale dell'Associazione Territoriale è nominato dal competente Ordinario Diocesano, il Consigliere Spirituale del Circolo è, di regola, il Parroco o altra persona di fiducia da lui designato.

I Consiglieri spirituali partecipano ai lavori delle Assemblee e dei Consigli con finalità consultiva, senza diritto di voto.

Art. 24

I Tesserati

Tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione possono acquisire la qualità di Tesserato, presentando domanda al competente organo di un Circolo affiliato, o di altra associazione senza scopo di lucro che risulti regolarmente affiliata all'Associazione Nazionale, e versando la quota annuale di tesseramento, determinata, sulla base delle direttive del Consiglio Nazionale, dalla Associazione Territoriale. La domanda potrà essere respinta solo in presenza di comprovato motivo.

I Tesserati possono partecipare a tutte le manifestazioni organizzate, a qualunque livello, da "NOI Associazione" e possono frequentare le sedi dell'Associazione Nazionale, dell'Associazione Territoriale e dei Circoli.

I Tesserati in regola con il versamento della quota annuale di tesseramento hanno il diritto di voto all'Assemblea del Circolo.

A tutti i Tesserati sono riconosciuti identici diritti e devono ottemperare ai medesimi obblighi.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e la trasmissibilità della qualità di Tesserato.

I Tesserati, durante lo svolgimento delle attività, godono della garanzia assicurativa contro i rischi e con i massimali di copertura deliberati annualmente dal Consiglio Nazionale.

Art. 25

Le Associazioni Territoriali. Natura

Nel territorio comprendente più Comuni limitrofi può essere costituita l'Associazione Territoriale, con autonomia statutaria, organizzativa, contabile e patrimoniale, purché nel rispetto dei fini e degli scopi, dei principi e dei valori evangelici che informano l'Associazione Nazionale.

L'ambito territoriale dell'Associazione Territoriale coincide, di norma, con quello diocesano.

Art. 26

Statuto Territoriale

Ciascuna Associazione territoriale è retta da un proprio Statuto, che ne disciplina l'organizzazione interna, nonché le modalità con cui si esplica la sua autonomia statutaria, giuridica, amministrativa e patrimoniale.

In ogni caso, ai fini dell'affiliazione all'Associazione Nazionale lo Statuto dell'Associazione territoriale deve:

- a) prevedere l'elezione periodica, con metodo democratico, del Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione territoriale ed è componente dell'Assemblea Nazionale;
- b) contenere le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 117 del 2017 e dalle altre disposizioni di legge vigenti della normativa vigente per le associazioni di promozione sociale;
- c) indicare le finalità perseguite dall'Associazione territoriale, le quali devono essere compatibili con quelle perseguite dall'Associazione Nazionale NOI, indicate dal presente Statuto;
- d) disciplinare le modalità del Tesseramento, secondo le disposizioni del presente Statuto e le direttive del Consiglio Nazionale, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 117 del 2017 con riferimento alle associazioni di promozione sociale e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
- e) prevedere l'affiliazione all'Associazione Nazionale.

Art. 27

Affiliazione dell'Associazione Territoriale

Ciascuna Associazione Territoriale richiede, con domanda sottoscritta dal suo Presidente, l'affiliazione al Consiglio di Amministrazione dell'Associazione Nazionale. Alla domanda di affiliazione sono allegati l'Atto Costitutivo e lo Statuto dell'Associazione Territoriale, e sottoscrizione dell'obbligo assicurativo nazionale per tutti i tesserati.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'Associazione interessata e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro degli associati.

Nel caso in cui venga accolta la domanda di affiliazione all'Associazione Nazionale, l'Associazione Territoriale aggiunge all'interno della propria denominazione l'indicazione "NOI Associazione", che dovrà essere utilizzata in ogni comunicazione e manifestazione dell'Associazione Territoriale.

Art. 28

Diniego e esclusione dell'affiliazione

Il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione Nazionale non accoglie la domanda di affiliazione presentata dall'Associazione Territoriale quando:

- a) lo Statuto dell'Associazione Territoriale è in palese contrasto con il presente Statuto;
- b) l'Associazione Territoriale svolge attività che sono in contrasto con le finalità dell'Associazione Nazionale;

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'Associazione interessata. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di Amministrazione, l'Associazione che l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte,

se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

L'Assemblea dell'Associazione Nazionale o il Consiglio di Amministrazione Nazionale propongono la revoca dell'affiliazione quando:

- a) l'Associazione Territoriale non ha versato la quota annuale di affiliazione;
- b) le eventuali modifiche allo Statuto Territoriale sono in contrasto con il presente Statuto;
- c) l'Associazione Territoriale svolge attività che sono in contrasto con le finalità dell'Associazione Nazionale.

Si applicano le disposizioni in merito alla perdita della qualifica di associato di cui all'articolo 22 del presente Statuto.

L'esclusione dell'affiliazione comporta la perdita del diritto di utilizzare la denominazione "NOI Associazione".

Art. 29

Quota annuale di affiliazione

Ciascuna Associazione Territoriale dovrà versare ogni anno alla Segreteria nazionale la "quota annuale di affiliazione", il cui importo è determinato, in proporzione al numero degli Associati, dal competente organo dell'Associazione Nazionale, sulla base delle direttive del Consiglio Nazionale.

Art. 30

Natura

Nel territorio comunale si possono costituire uno o più Circoli, con autonomia statutaria, organizzativa, contabile e patrimoniale, purché nel rispetto dei fini e degli scopi, dei principi e dei valori evangelici che informano l'Associazione Nazionale.

L'ambito territoriale dei Circoli coincide, di norma, con quello di una o più parrocchie.

I Circoli, oltre ad assicurare una qualificata presenza nel territorio, provvedono al Tesseramento.

Art. 31

Statuto dei Circoli

Ciascun Circolo è retto da un proprio Statuto, che ne disciplina l'organizzazione interna, nonché le modalità con cui si esplica la sua autonomia statutaria, giuridica, amministrativa e patrimoniale. In ogni caso, ai fini dell'affiliazione all'Associazione Territoriale e, conseguentemente, all'Associazione Nazionale, lo Statuto del Circolo deve:

- a) prevedere l'elezione periodica, con metodo democratico, del Presidente, che ha la rappresentanza legale del Circolo ed è componente dell'Assemblea Territoriale;
- b) contenere le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 117 del 2017 e dalle altre disposizioni di legge vigenti per le associazioni di promozione sociale ovvero, nel caso di cui all'ultimo comma del presente articolo, le disposizioni di legge vigenti per gli enti del Terzo settore o per gli altri enti senza scopo di lucro;
- c) indicare le finalità perseguite dal Circolo, le quali devono essere compatibili con quelle perseguite dall'Associazione Nazionale, indicate dal presente Statuto ed a quelle perseguite dall'Associazione Territoriale di riferimento, indicate nel relativo Statuto;
- d) disciplinare le modalità del Tesseramento, secondo le disposizioni del presente Statuto e le direttive del Consiglio Nazionale, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 117 del 2017 con riferimento alle associazioni di promozione sociale e dalle altre disposizioni di legge vigenti;

e) prevedere l'affiliazione all'Associazione territoriale, con conseguente automatica affiliazione all'Associazione Nazionale.

La quota annuale di iscrizione al Circolo dovrà essere non inferiore a quella dell'Assemblea del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione Nazionale NOI.

Possono divenire Circoli, affiliati per il tramite dell'Associazione Territoriale, anche gli altri enti del Terzo settore o gli altri enti senza scopo di lucro diversi dalle associazioni di

promozione sociale, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale affiliate e, comunque, nel rispetto dei limiti e criteri previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni di promozione sociale.

Art. 32

Affiliazione del Circolo
Ciascun Circolo richiede, con domanda sottoscritta dal suo Presidente, l'affiliazione al competente organo dell'Associazione Territoriale di riferimento. Alla domanda di affiliazione sono allegati l'Atto Costitutivo e lo Statuto del Circolo.

Il competente organo dell'Associazione Territoriale trasmette le eventuali osservazioni e proposte di modifica al Presidente del Circolo, che le sottopone senza indugio all'Assemblea del Circolo. La deliberazione dell'Assemblea del Circolo è comunicata tempestivamente dal Presidente del Circolo al competente organo dell'Associazione Territoriale.

Nel caso in cui venga accolta la domanda di affiliazione all'Associazione Territoriale, il Circolo può aggiungere alla propria denominazione "NOI Associazione", per ogni comunicazione e manifestazione del Circolo.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata al Circolo interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro degli associati.

Il Circolo affiliato dovrà versare ogni anno all'Associazione Territoriale la "quota annuale di affiliazione", secondo le modalità indicate nel successivo articolo 34.

Il Presidente dell'Associazione Territoriale provvede a comunicare tempestivamente l'affiliazione del Circolo al Consiglio Nazionale.

L'affiliazione all'Associazione Territoriale comporta l'automatica affiliazione all'Associazione Nazionale.

Art. 33

Diritto e revoca dell'affiliazione

Il competente organo dell'Associazione Territoriale non accoglie la domanda di affiliazione presentata dal Circolo quando:

a) lo Statuto del Circolo è in palese contrasto con il presente Statuto o con quello Territoriale;

b) il Circolo svolge attività che siano in contrasto con le finalità dell'Associazione Nazionale;

Il competente organo dell'Associazione Territoriale deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla al Circolo interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, il Circolo che l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si promuova l'Assemblea Territoriale, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

L'Assemblea dell'Associazione Territoriale, l'Assemblea Nazionale o il Consiglio di Amministrazione Nazionale propongono la revoca dell'affiliazione quando:

c) il Circolo non ha versato la quota annuale di affiliazione;

d) le eventuali modifiche allo Statuto del Circolo sono in contrasto con il presente Statuto o con quello Territoriale;

e) il Circolo svolge attività in contrasto con le finalità dell'Associazione Nazionale.

Si applicano le disposizioni in merito alla perdita della qualifica di associato di cui all'articolo 22 del presente Statuto.

La revoca dell'affiliazione comporta la perdita del diritto di utilizzare la denominazione "NOI Associazione".

Art. 34

Quota annuale di affiliazione

Ciascun Circolo dovrà versare ogni anno alla relativa Associazione Territoriale la "quota annuale di affiliazione", il cui importo è determinato, in proporzione al numero dei Tessereati, dal competente organo dell'Associazione Territoriale.

L'Associazione Territoriale, ricevute le suddette quote annuali di affiliazione, versa all'Associazione Nazionale la quota stabilita dal Consiglio di Amministrazione Nazionale trattenendo la restante parte per le esigenze di funzionamento dell'Associazione Territoriale. I Circoli costituiti in territorio Diocesano privo di Associazione Territoriale versano la competenza territoriale all'Associazione Territoriale cui si riferiscono, come prevede il primo comma dell'articolo presente.

Art. 35

Altri enti associati

Posseno altresì divenire associati dell'Associazione Nazionale, presentando apposita domanda di ammissione, gli enti del Terzo settore e gli altri enti senza scopo di lucro che perseguano finalità compatibili con quelle perseguite dall'Associazione Nazionale, indicate nel presente Statuto, e siano costituiti nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

L'ammissione come associati degli enti del Terzo settore diversi dalle associazioni di promozione sociale, o di altri enti senza scopo di lucro, può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione Nazionale a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale e, comunque, nel rispetto dei limiti e criteri previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni di promozione sociale.

L'ente interessato presenta al Consiglio di Amministrazione Nazionale la domanda di affiliazione, sottoscritta dal rappresentante legale. Alla domanda di affiliazione sono allegati l'Atto Costitutivo e lo Statuto dell'ente interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'ente interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione Nazionale, nel libro degli associati.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione Nazionale non accoglie la domanda di affiliazione quando:

a) lo Statuto dell'ente interessato è in palese contrasto con il presente Statuto;

b) l'ente interessato svolge attività che sono in contrasto con le finalità dell'Associazione Nazionale;

c) l'ammissione dell'ente interessato sia in contrasto con le disposizioni del presente Statuto o con le disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni di promozione sociale.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di affiliazione e comunicarla all'ente interessato. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, l'ente che l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si promuova l'Assemblea Nazionale, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Nel caso in cui venga accolta la domanda di affiliazione all'Associazione Nazionale, l'ente può aggiungere alla propria denominazione "NOI Associazione", per ogni comunicazione e manifestazione dell'ente medesimo.

Ciascun associato dovrà versare ogni anno alla Segreteria nazionale la "quota annuale di affiliazione", il cui importo è determinato dal Consiglio di Amministrazione Nazionale. L'Assemblea Nazionale o il Consiglio di Amministrazione Nazionale propongono la revoca dell'affiliazione quando:

c) l'ente associato non ha versato la quota annuale di affiliazione;

d) le eventuali modifiche allo Statuto dell'ente sono in contrasto con il presente Statuto o con quello Territoriale.

e) l'ente svolge attività in contrasto con le finalità dell'Associazione Nazionale. Si applicano le disposizioni in merito alla perdita della qualifica di associato di cui all'articolo 22 del presente Statuto.

La revoca dell'affiliazione comporta la perdita del diritto di utilizzare la denominazione "NOI Associazione".

Art. 36

Consulite Conferenze e Commissioni

Allo scopo di ricordare presenza, di armonizzare funzioni, di ricercare e verificare aspetti e modalità di vita associativa, di promuovere il raggiungimento di obiettivi particolari, il Consiglio Nazionale, di propria iniziativa o su proposta degli Associati, avanzata secondo modalità previste da apposito regolamento, può costituire:

- Consulite: organismi consultivi di categorie particolari di Tesserati o su aspetti particolari della vita associativa, ecclesiale e sociale;
 - Conferenze: organismi di confronto, approfondimento e accordo per l'esercizio di ruoli;
 - Commissioni: organismi di ricerca, verifica ed organizzazione di aree e problemi specifici.
- Tali organismi opereranno secondo il mandato loro affidato dal Consiglio Nazionale e si scioglieranno alla scadenza del Consiglio che li ha attivati.

Art. 37

Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione Nazionale e la devoluzione del patrimonio, proposto dal Consiglio di Amministrazione Nazionale, sono deliberati dall'Assemblea Nazionale, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori. In caso di scioglimento o di estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore o di altro organo competente ai sensi della legislazione vigente, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 38

Disposizioni transitorie

Tutte le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'Associazione nel medesimo si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata.

L'efficacia dell'inserimento nella denominazione dell'Associazione dell'acronimo ETS, nonché l'utilizzo negli atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle indicazioni di "ETS", "Ente del Terzo settore" e "Rete associativa", sono sospensivamente condizionati all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Tutte le disposizioni del presente Statuto concernenti prerogative legate all'adozione della qualifica di rete associativa del Terzo settore diverranno efficaci a partire dall'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

fto ALESSANDRO MARCHETTI

fto DAMIANO VIANELLO

fto LUCA PAOLUCCI, L.S.

Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico

Certifico io sottoscritto Dottor Luca Paolucci, Notaio in Sona, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Verona, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di Certificato di Firma rilasciato da Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority, valido fino al 25 agosto 2023) che la presente copia composta di numero ventidue facciate e contenuta in un supporto informatico, è conforme al documento originale ed allegati analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 22, D.Lgs. n. 82 del 07 marzo 2005, l'esecuzione e produzione della seguente copia di documento analogico formata su supporto informatico "sostituisce quella dell'originale".

Sona (VR), nel mio studio in via Regina Della Pace n. 5, il giorno nove novembre duemilaventi

File firmato digitalmente dal Notaio Luca Paolucci

Dichiaro io dott. Luca Paolucci, notaio in Sona, che la presente copia è conforme all'originale nei miei atti, in carta libera per uso consentito a richiesta della parte.
Sona, nove novembre duemilaventi



Del. "B" al Dep. N. 222/2003 7.4.03

PEROLINI DOTT. ALBERTO
COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

Iscritto al n. 425 all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cremona
Piazza Trento Trieste n.11 - 26013 Crema (CR)
C.F. PRLRT79B02D142B

Avv. CLAUDIO AVIVABILE
Notario in Verona
37122 VERONA - Via C. Scelzi, 11
cavivabile@notariato.it - 0432005354

PERIZIA GIURATA DI STIMA AL 30 giugno 2022

ai sensi art. 22, comma 4 del Codice del Terzo Settore (CTS) del D.Lgs.
117/2017, e nell'art. 16 del D.M. n. 106/2020

della

NOI ASSOCIAZIONE APS

Sede in Verona (VE), Via Merano n. 23

C.F e P.IVA 03222250239

Iscritta al Registro delle persone Giuridiche in data 12/05/2003 al n. 12 presso l'Ufficio Territoriale del
Governo - Prefettura di Verona e presso il Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione
Sociale presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con numero 39 in data 12/11/2004, con
di carattere nazionale con finalità assistenziali ai sensi della legge 287/91 e del DPR 6405/972 con
decreto del Ministero dell'Interno in data 02/08/2005.

Alto Paolo

La Associazione "NOI Associazione APS", nella persona del proprio legale rappresentante, Don
Vincenzo Damiano, mi ha conferito l'incarico di effettuare una perizia giurata di stima alla data del 30 giugno
2022 della associazione in oggetto con riferimento alla sussistenza del patrimonio minimo ai sensi dell' art.
22, comma 4 del Codice del Terzo Settore (CTS) del D.Lgs. 117/2017, e nell'art. 16 del D.M. n.
106/2020.

OGGETTO E FINALITÀ DELLA STIMA

Oggetto della stima è quindi la valutazione dell'intero patrimonio sociale della "NOI Associazione APS" che
potrà essere utilizzata per i fini previsti dall' art. 22, comma 4 del Codice del Terzo Settore (CTS) del
D.Lgs. 117/2017, e nell'art. 16 del D.M. n. 106/2020.

La normativa stabilisce che gli enti del Terzo Settore, per l'ottenimento della personalità giuridica, devono
disporre di un patrimonio non inferiore a 15.000 Euro per le associazioni e a 30.000 Euro per le fondazioni,
la valorizzazione del patrimonio deve emergere da una relazione giurata emessa da un revisore legale.

CONSIDERAZIONI GENERALI SULLA ASSOCIAZIONE

L'associazione "NOI Associazione APS" è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale volte alla promozione dell'aggregazione, in particolare delle giovani
generazioni, attraverso l'oratorio ed il circolo e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
In quanto rete associativa del Terzo settore, l'associazione si impegna a sostenere a livello nazionale le
istanze dei propri associati e tesserati per contribuire al sostegno ed allo sviluppo del progetto di educazione
e formazione integrale fondata sui valori del Vangelo e sulla visione cristiana dell'uomo e della vita,
svolgendo, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza
in favore del pubblico e degli associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o
supporto degli enti del Terzo settore associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di
promuovere ed accrescere la rappresentatività presso i soggetti istituzionali. In particolare, la rete, formata
da circoli collocati sul territorio nazionale, fa nascere, promuove e sostiene esperienze significative di
aggregazione e di crescita umana ponendo attenzione alle istanze delle fasce sociali più deboli, curando
iniziative e attivando strutture idonee alla prevenzione e al superamento delle situazioni di disagio.
L'Associazione si propone una specializzazione nell'approccio alle generazioni native digitali: in tal senso
l'Associazione, nella fitta rete di relazioni e conoscenze, propone una possibile esperienza sincretica umana.
Questa prassi democraticamente condivisa e intellettualmente sostenuta dai percorsi filosofici, etici,
scritturali, pedagogici e antropologici legati alla visione credente della vita allarga lo sguardo associativo
in vista del bene comune e della crescita integrale di ogni tessera.

L'associazione privilegia le relazioni con gli enti ad essa affini per una maggiore promozione culturale sul
territorio nazionale.

DATA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO DELLA STIMA

La data di riferimento della presente stima è il 30 giugno 2022.

Per lo svolgimento dell'incarico sono stati esaminati i seguenti documenti:

- Atto Costitutivo e patti sociali con relativi atti modificativi;
- Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2021;
- documentazione contabile e informativa inerente la descrizione delle attività e delle passività dell'associazione;

Inoltre, al fine dell'esatta individuazione del valore del patrimonio netto alla data sopra indicata sono stati forniti i necessari documenti dal legale rappresentante e dall'amministrazione, nello specifico da Don Vianello Damiano, dalla Dr.ssa Lisa Guerato, dal Dr. Luca Uberti Foppa.

METODOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE

Per l'ottenimento dei risultati prefissati le metodologie di verifica e i sistemi che hanno permesso la raccolta delle informazioni necessarie sono state quelle normalmente utilizzate nella prassi.

Sono state organizzate riunioni di lavoro con le principali figure apicali e con gli amministratori, in cui sono stati richiesti chiarimenti sulle attività ed operazioni poste normalmente in essere dall'associazione con l'evidenziazione dei motivi strategici - aziendali che le hanno giustificate. Sono state inoltre messe a punto le richieste documentali con particolare riguardo per quegli elementi ritenuti necessari e rilevanti per acquisire le informazioni di base circa l'oggetto della stima.

CRITERIO VALUTATIVO

Caratteristiche

L'identificazione dell'oggetto della stima e della sua qualificazione giuridica è decisiva anche al fine di individuare i criteri ai quali l'esperto designato deve attenersi.

Nella fattispecie oggetto della valutazione è l'intero patrimonio della "NOI Associazione APS" e ciò comporta la necessità di applicare i metodi utilizzati per la valutazione di aziende funzionanti che portano all'attuazione di un valore stimato al capitale economico. Quest'ultimo deve essere in grado di esprimere una valutazione generale, razionale, dimostrabile e possibilmente stabile.

Valutazione generale

La valutazione deve prescindere da effetti contingenti di domanda e di offerta ed in particolare, deve prescindere dalle caratteristiche e dalle esigenze delle parti interessate. Con la valutazione si vuole individuare un valore "generale" che si contrappone al valore "soggettivo", che definisce il valore di un'associazione nella prospettiva dell'utilità della sua acquisizione (o cessione) da parte di uno specifico soggetto. Per individuare il valore "soggettivo" "occorrerebbe introdurre nella valutazione, una serie di elementi, di opinioni, di ipotesi legate alla peculiarità del caso concreto.

Valutazione razionale

Valutazione razionale significa che il valore deve essere costruito mediante uno schema logico, chiaro e condivisibile. Tale schema si fonda spesso sull'idea-base che il valore dell'associazione in un dato momento sia legato ai flussi di risultati attesi (flussi di reddito, flussi di cassa), alla loro distribuzione nel tempo, al valore di uso dei mezzi finanziari espresso dai tassi di investimenti alternativi, al rischio che si associa all'investimento.

Altre volte a questo schema si sostituiscono o si affiancano altri "schemi logici", concettualmente assumibili, ma non altrettanto soddisfacenti, anche se di più agevole applicazione (ad esempio, schemi istantanei a base patrimoniale, basati sul costo di riproduzione degli elementi del capitale, ecc.).

Valutazione dimostrabile

Valutazione dimostrabile significa che le quantità utilizzate nella formula valutativa prescelta devono avere un accettabile grado di credibilità (e quindi di obiettività). I flussi di reddito ed i flussi di cassa del passato, ad esempio, sono dati certi (o relativamente certi), mentre gli stessi flussi riferiti ad anni a venire assumono un crescente grado d'incertezza e spesso hanno una credibilità decrescente in funzione del tempo. Ecco perché formule raffinate e sicuramente razionali, che assumono flussi di lunghi periodi futuri, hanno a volte scarsa credibilità, ed i loro risultati non sono sufficientemente dimostrabili.

In generale, il fatto che una valutazione sia dimostrabile è spesso associato alla natura obiettiva, anziché stimata o presunta, delle quantità accolte nelle formule valutative. La dimostrabilità è minima in presenza di dati la cui probabilità non è di fatto misurabile.

Valutazione stabile

La stima deve evitare quanto vi è di provvisorio, e quindi di rapidamente mutevole, nei fatti e nelle grandezze che influenzano il risultato. Nelle misure del reddito conseguito, ad esempio, vanno esclusi componenti straordinari e difficilmente ripetibili; spesso è opportuno mediare tra risultati di vari esercizi in cui si alternano andamenti più o meno favorevoli; nelle scelte dei prezzi di beni patrimoniali vanno evitati riferimenti a negoziazioni non normali.

Ma il concetto espresso significa anche, e forse soprattutto, che la stima del capitale economico deve guardare con molta cautela a situazioni contingenti che possono, per brevi periodi, esaltare o deprimere il valore di mercato delle aziende e quindi, almeno indirettamente, influenzare alcuni parametri e alcuni riferimenti utilizzati nelle stime di capitale economico. Sia le formule che i dati assunti debbono insomma, per quanto possibile, rifuggire gli aspetti di provvisorietà e di instabilità e cercare di esprimere valori non effimeri e quindi tendenzialmente validi finché non mutano sostanzialmente le premesse dalle quali il valore trae origine.



La formula "teorica"

Molto spesso, per esigenze di semplificazione, si è fatto uso di formule ed algoritmi matematici per la determinazione del valore di una associazione, in cui di regola si fa riferimento o al valore dei beni che compongono l'associazione o alla loro capacità di assicurare un reddito stabile, positivo e continuativo nel tempo, o ad entrambi i fattori. Tutte queste formule traggono origine dalla cosiddetta "formula teorica", che sta alla base del pensiero economico valutativo:

$$W = \sum_{t=1}^n \frac{d_t}{(1+i)^t} + \frac{P_n}{(1+i)^n}$$

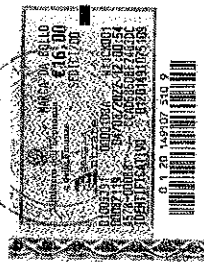
dove:

- d_t è il dividendo pagato dall'associazione nell'anno s (per s variabile da 1 a n);
- P_n è il prezzo più probabile dell'associazione al tempo futuro t_n ;
- v^s, v^n sono i coefficienti di attualizzazione (in base al tasso i).

La formula in discorso è puramente astratta, cioè non adatta ad applicazioni concrete per i seguenti motivi:

- a) innanzitutto, la formula si basa su eventi largamente imprevedibili. Primo fra tutti il prezzo probabile al tempo t_n , la cui imprevedibilità è massima. Sia pure con coefficienti d'incertezza minori, la stessa misura dei dividendi attesi è difficilmente prevedibile;
- b) dalle precedenti annotazioni deriva che la formula sarebbe, in sede applicativa, fonte di grande arbitrarietà e soggettività. I risultati espressi sarebbero grandemente variabili a seconda di chi conduce il calcolo e, trattandosi di opinioni sostanzialmente indimostrabili, senza alcuna possibilità di controllo.

Dall'esposizione svolta deriva come conseguenza che l'inapplicabilità della formula teorica impone in sede concreta il ripiegamento su formule approssimative, che sono tentativi di rappresentazione del valore dell'associazione in termini effettivamente praticabili.



I metodi

Tra i diversi metodi elaborati, quelli con il maggior grado di utilizzo risultano:

1. il metodo finanziario;
2. il metodo reddituale;
3. il metodo patrimoniale.

D'altra parte, si assiste nella pratica molte volte, ad un utilizzo misto dei metodi sopra identificati.

Il metodo finanziario

Con tale metodo il perito si pone nell'ottica del possibile investitore, che, come contropartita di un proprio immediato impegno finanziario, prevede un futuro flusso di cassa proveniente dall'associazione.

In questo caso il problema della determinazione del valore dell'associazione può essere considerato un particolare e complesso caso di analisi economica degli investimenti. Infatti, il metodo finanziario identifica il valore di un'associazione con la sommatoria dei futuri flussi monetari che l'associazione stessa sarà in grado di generare, attualizzati a un tasso appropriato.

30

Alberto Fucini

Questo metodo può essere espresso con la seguente formula:

$$W = \sum_{t=1}^n \frac{f_t}{(1+i)^t} + \frac{T_n}{(1+i)^n}$$

W è il valore dell'associazione

f è il flusso monetario generato dall'associazione nell'anno " s "

(con " s " variabile da 1 a " n ")

v è il coefficiente di attualizzazione $(1+i)$ in cui " i " è il tasso di attualizzazione

(con " s " variabile da 1 a " n ")

T esprime il valore residuo dell'associazione al tempo futuro " n "

v è il coefficiente di attualizzazione $(1+i)$ al tempo futuro " n "

Valgono però le seguenti considerazioni.

L'adozione di tale metodo comporta la necessità di avere a disposizione una serie di dati di non immediato reperimento all'interno delle strutture amministrative e commerciali dell'associazione, che per la loro stessa natura risultano soggetti a valutazioni discrezionali e quindi bisognosi di maggiori controlli.

Proprio per la loro discrezionalità tali dati dovrebbero inoltre essere confrontati con dati della medesima natura riferiti a situazioni analoghe a quella considerata e ciò rende il metodo analizzato poco proponibile nel caso di specie. Per queste ragioni la pratica è spinta verso la ricerca di metodi alternativi integrativi tra cui il metodo reddituale e il metodo patrimoniale.

Il metodo reddituale

Con questo metodo il valore dell'associazione viene a coincidere con la stima dei futuri normali redditi che si presume l'associazione stessa possa produrre, ipotizzando un'identità tra tali redditi e i flussi monetari futuri. La valutazione con il metodo reddituale può essere considerata da un punto di vista metodologico come una semplificazione del metodo finanziario.

In particolare, la validità pratica del metodo reddituale, nonostante le semplificazioni dello stesso rispetto al metodo finanziario, può essere principalmente ridotta alle seguenti considerazioni:

- nel lungo periodo i flussi monetari ed il reddito tendono ad equivalersi;
- il reddito che normalmente, l'associazione è in grado di generare costituisce un dato di più agevole previsione rispetto alla stima dei futuri flussi monetari.

In sostanza con l'applicazione del metodo reddituale vengono considerati e attualizzati i redditi futuri di durata limitata o illimitata.

31

Nel caso di rendita di durata illimitata la formula da adottare per l'attualizzazione dei redditi è quella della rendita perpetua che può essere così descritta:

$$W = \frac{R}{i}$$

W è il valore dell'associazione
R è il reddito normale atteso
i è il tasso di remunerazione

Nell'ipotesi di rendita di durata limitata nel tempo dei redditi la formula è la seguente:

$$W = R \times \frac{1 - \frac{1}{(1+i)^n}}{i}$$

W è il valore dell'associazione
R è il reddito normale atteso
i è il valore di una rendita immediata posticipata di durata pari ad "n" anni
n rappresenta il tasso di remunerazione

Il metodo di valutazione reddituale consente di attribuire un valore globale all'associazione. L'attribuzione del valore dell'associazione ai singoli beni che la compongono può essere effettuata per differenza. In pratica i beni che la compongono vengono valutati singolarmente adottando i criteri patrimoniali e l'avviamento è determinato per differenza.

La formula che può essere adottata è la seguente:

$$G = W - K$$

Ove:

G = avviamento;

W = valore dell'associazione determinata con il metodo reddituale;

K = valore rettificato dei beni attribuito adottando il metodo patrimoniale.

In definitiva, i metodi reddituali sono caratterizzati dalle seguenti idee di fondo:

- il sostituire, nella cosiddetta "formula teorica", al valore attuale dei "dividendi" attesi (o "dei flussi di cassa disponibili") il valore attuale dei risultati economici conseguibili, cioè la misura del reddito atteso;
- spesso nel considerare non già i risultati attesi dei singoli anni a venire, ma nozioni quali il reddito medio atteso, od il reddito medio - normale, cioè una nozione unica e sintetica di reddito, atta a facilitare la previsione;
- il considerare la vita dell'associazione di durata illimitata, così che il valore attuale di quanto sarà ricevibile in sede di cessione (o liquidazione) diventa nullo.

329

Alfredo

Il punto a) risponde all'idea-guida che, nel lungo andare, quanto veramente può essere distribuito dall'associazione è il reddito che, d'altro lato, anche la quota di reddito reinvestita nell'associazione, cioè non distribuita, ne accresce il valore, aumentando le attese dei redditi futuri. I metodi finanziari, in sostanza, tengono particolarmente in evidenza la dinamica della distribuzione dei profitti, mentre i metodi reddituali guardano alla loro produzione. Ma, nel lungo andare, i due fenomeni non possono che portare a coincidenze quantitative. Sotto questo profilo i metodi reddituali sembrano, in buona parte, recepire i criteri di razionalità che ispirano la "formula teorica" di valutazione dell'associazione.

Un decisivo scostamento, tale da incidere sulla connotazione di razionalità del procedimento, deriva dal punto b), cioè dal riferimento al reddito medio atteso od al reddito medio - normale. Ma questo è, chiaramente, il prezzo che viene pagato alle esigenze di praticabilità del metodo, dato che un reddito medio o normale R è certamente quantità ben più agevolmente prevedibile e dimostrabile di una successione di dati futuri R₁, R₂, ... R_n. E, insomma, la ricerca del compromesso e dell'equilibrio tra le esigenze di razionalità da un lato, e di obiettività e dimostrabilità dall'altro.

Questa scelta è spesso criticata da punti di vista opposti. La criticano i fautori dei metodi finanziari, che ravvisano in essa una pesante limitazione alla razionalità del metodo; ma la criticano anche i pratici, che danno scarso credito a tutte le grandezze future e vorrebbero dare peso solo ai risultati del passato o ai dati attuali.

Anche il punto c) rappresenta un palese scostamento della formula teorica, che viene peraltro in parte compensato dalla sostituzione del reddito prodotto al dividendo (che ne è una parte). In altri termini, gli scostamenti della formula teorica insiti nelle scelte metodologiche indicate sub a) e sub c) tendono ad elidersi vicendevolmente, in quanto hanno segno diverso: la prima conduce ad una sopravvalutazione, la seconda ad una sottovalutazione.

Nel complesso, l'analisi svolta conferma che i metodi reddituali producono complessivamente un accettabile grado di razionalità, pur in presenza di sensibili scostamenti della formula teorica.

Il metodo patrimoniale

La valutazione patrimoniale, secondo l'impostazione più diffusa, corrisponde ai prezzi che dovrebbero essere pagati per acquisire i singoli elementi che compongono il capitale dell'associazione (ad esempio, nelle imprese industriali, per ricostruire gli impianti, per formare il magazzino, ecc.) ovviamente tenendo anche conto, per alcuni beni già logorati dall'uso o già superati economicamente, di opportuni deprezzi.

In un'impostazione più ampia a comporre il valore patrimoniale entrerebbero anche i prezzi che dovrebbero oggi essere sopportati per dotare l'associazione dei fattori necessari, al fine del suo funzionamento.

Il metodo patrimoniale non si presta, in sostanza, ad un confronto con la formula teorica. È ben vero che in una ideale situazione di equilibrio i prezzi dei beni capitali esprimono i valori attuali dei flussi monetari da loro attesi. Ma la realtà è ben più varia e complessa, per cui tale relazione è, appunto, riferibile solo ad una situazione astratta.

330

Da queste osservazioni deriva la regola secondo cui il metodo patrimoniale potrebbe non essere considerato una soluzione razionale del problema di valutazione di un'associazione. Eppure, l'elemento patrimoniale presenta spiccate caratteristiche di obiettività, legato com'è solo all'accertamento di fatti e di considerazioni storiche od attuali: per i suoi tipici riferimenti al mercato è per definizione dotato della connotazione della generalità.

Può essere riconosciuta allo stesso la funzione di informazione atta ad illuminare un particolare aspetto del fenomeno, cioè quello del costo per l'ottenimento degli elementi che costituiscono il patrimonio dell'associazione.

I metodi patrimoniali si fondano sul principio di valutazione analitica dei singoli elementi dell'attivo e del passivo che compongono il capitale. Mentre gli elementi passivi sono sempre tutti considerati, gli elementi attivi sono variamente trattati. Entrano sempre nei calcoli, infatti, gli elementi attivi dotati di materialità; mentre atteggiamenti diversi si registrano nei confronti dei beni immateriali.

In relazione alla diversa considerazione riservata ai beni immateriali si possono distinguere diversi metodi patrimoniali. Precisamente:

1) metodi patrimoniali semplici, che comprendono all'attivo solo i beni materiali, oltre ai crediti ed alla liquidità;

2) metodi patrimoniali complessi, che comprendono la valorizzazione espressa di uno o più beni immateriali, con procedimenti adatti allo scopo.

In relazione ai procedimenti di valorizzazione adottati, si distinguono ulteriormente:

2.1) metodi patrimoniali complessi analitici, cioè con valorizzazione motivata e documentata dei beni immateriali;

2.2) metodi patrimoniali complessi empirici, con valorizzazione dei beni immateriali basata su parametri o formule dedotti dai comportamenti negoziali degli operatori sul mercato (prezzi fatti).

Va subito detto che, nella pratica, i metodi semplici sono di gran lunga i più noti. Essi sono di applicazione diffusa in tutte le categorie di aziende, costituendo costantemente una base rilevante ed insostituibile d'informazione. Il loro risultato esprime il cosiddetto "capitale netto rettificato", designato con il simbolo K.

I metodi patrimoniali complessi sono di frequente applicazione in alcune categorie di aziende, nella formulazione cosiddetta empirica: banche, assicurazioni, negozi al dettaglio, ecc. In questi casi rilevanti valori immateriali, con varie denominazioni (valore della raccolta, valore del portafoglio premi, valore della autorizzazione commerciale, ecc.), sono espressi come elementi patrimoniali sul fondamento di reali o supposti prezzi applicati in negoziazioni di beni similari.

I metodi patrimoniali complessi analitici sono invece tipicamente applicabili alle aziende industriali, dove hanno trovato più frequenti esemplificazioni e validità di riferimenti. Essi sono peraltro dotati di validità generale, nel senso che possono essere riferiti a qualsiasi tipo d'associazione.

La differenza sostanziale tra i due procedimenti complessi consiste in questo: il metodo analitico esige dimostrazione razionale, basata su dati, del valore attribuibile a specifici beni immateriali (del tipo: marchio, il brevetto, il prodotto tale, il processo tale, ecc.). Il metodo empirico, invece, non dimostra nulla.

Alberto Paoletti
1994

ma si fonda su di un parametro o su di una formula dedotta dall'osservazione di transazioni intervenute sul mercato. Quest'ultimo procedimento è efficace solo se le transazioni sono frequenti ed omogenee. Perciò in non pochi casi il suo significato diviene dubbio e fortemente opinabile.

Il metodo patrimoniale semplice assume normalmente, come punto di partenza, il capitale netto di bilancio, espresso da una situazione patrimoniale contabile.

Il "netto" comprende anche l'utile dell'esercizio, con esclusione degli importi per i quali viene decisa la distribuzione (dividendi, compensi agli amministratori, ecc.). Nel caso di situazione infrannuale, le deduzioni possono - se del caso - essere stimate in via d'approssimazione, considerando le politiche di distribuzione adottate negli ultimi esercizi.

Con partenza dal capitale netto contabile così stabilito, si procede in successione:

- a) all'analisi degli elementi attivi e passivi;
- b) a risprimitore in termini di valori correnti (di mercato o di stima) gli elementi attivi non monetari (immobilizzi tecnici, rimanenze di magazzino, titoli, partecipazioni, ecc.) determinando così una serie di plusvalenze o minusvalenze;
- c) eventualmente, ad aggiornare il valore di crediti e di debiti differiti senza interessi, o comunque con interessi non in linea col mercato.

Il metodo misto

Nella pratica delle valutazioni, molto noti e frequentemente applicati sono i metodi cosiddetti misti, perché fondono i principi essenziali dei procedimenti patrimoniali e reddituali. La loro caratteristica principale è la ricerca di un risultato finale che consideri contemporaneamente sia l'elemento di obiettività e verificabilità proprio dell'aspetto patrimoniale sia le attese reddituali, che sono concettualmente una componente primaria del valore del capitale economico.

Il metodo misto, nella sua formulazione più semplice ed originaria, mette in evidenza un valore di avviamento (Goodwill), inteso come differenza tra il risultato della stima reddituale (W) e quello della stima patrimoniale (K). Se consideriamo la stima reddituale nella sua tipica formulazione di rendita perpetua, il Goodwill, è espresso dalla formula:

$$G = R/i - K$$

Il metodo misto è considerato come il tipico metodo europeo di determinazione del capitale economico. Nell'esperienza italiana, il mondo professionale e larga parte di quello accademico considera il metodo in esame tra i più razionali.

I procedimenti misti patrimoniali/reddituali più frequentemente diffusi si fondano sulla stima autonoma del Goodwill e si presentano in tre principali varianti:

1. metodo misto con attualizzazione limitata del profitto medio;
2. metodo misto con attualizzazione illimitata del profitto medio;

3. metodo di attualizzazione dei profitti di alcuni esercizi futuri.

Il primo procedimento citato si basa sulla nota formula:

$$W = K + a \cdot (R - y^*K)$$

ovv:

- K, è il capitale netto rettificato;
- R è il reddito medio normale atteso per il futuro;
- a è il numero definito e limitato di anni per i quali è prevedibile che R sia prodotto dalle condizioni generatrici di reddito presenti in associazione al momento della valutazione della stessa;
- y è un tasso di interesse "normale" rispetto al tipo di investimento considerato;
- i è il tasso di attualizzazione del profitto o sovrareddito, ossia della differenza $(R - y^*K)$.

Il metodo della attualizzazione illimitata del profitto medio definisce il valore dell'associazione come somma:

- del patrimonio netto rettificato K_0 ;
- di un Goodwill calcolato come rendita, temporalmente illimitata, della differenza $(R - y^*K)$. Quindi:

$$W = K + (R - y^*K)/i$$

L'ipotesi accolta, dunque, è che il sovrareddito si produca indefinidamente nel tempo. Questa convenzione ha senso se si adotta un elevato tasso di capitalizzazione, che praticamente attenti sensibilmente il peso dei sovraredditi attesi al di là di un certo limite di tempo.

Il metodo di attualizzazione dei profitti netti di alcuni esercizi futuri assume con riferimento non già il profitto medio atteso per il futuro, ma una serie di dati specifici esprimimenti i risultati economici di alcuni anni a venire, diminuiti al solito del rendimento normale del capitale investito. Esso consiste, perciò, nell'attualizzazione, per un definito periodo di tempo, dei valori annuali dell'espressione:

$$(R - y^*K)$$

Analisi comparativa dei tre metodi

Quanto precede consente di fissare alcuni punti-base dei comportamenti pratici volti al fine della valutazione di un'associazione.

In primo luogo, non vi è dubbio che in condizioni di trasparenza, cioè ipotizzando la conoscenza completa e senza incertezze di tutti i fatti economico-finanziari che interessano l'associazione lungo l'intero arco della sua vita, esiste una precisa graduatoria di razionalità dei vari tipi d'informazioni (finanziarie, reddituali, patrimoniali) che servono per definire il valore del capitale economico. Tale graduatoria si basa quindi sulle stime finanziarie, sulla stima reddituale e sulla stima patrimoniale.

L'esperienza insegna, per contro, che quando da ipotesi astratte si passa all'esame di situazioni concrete, come la possibilità di pervenire alla conoscenza, con un sufficiente grado di obiettività e generalità, dei vari



tipi di elementi finanziari, reddituali e patrimoniali sia inversamente correlata alla fondatezza concettuale di queste tre stime. Mentre, in altre parole, gli elementi patrimoniali sono ottenibili con moderata difficoltà e con buon grado di certezza, gli elementi che definiscono gli elementi reddituali sono più ardui da raccogliere e più incerti (con una incertezza che diventa sempre maggiore quanto più ci si allontana nel futuro).

Gli elementi che definiscono l'aspetto finanziario, salvo alcune particolari situazioni, sono poi praticamente impossibili da ottenere con un sufficiente grado di attendibilità. Essi sono spesso soggettivi e non dotati di validità generale.

Deriva da quanto sopra la necessità di utilizzare, nella pratica delle valutazioni delle associazioni, tutte le informazioni disponibili. Tra queste sono quasi sempre presenti quelle patrimoniali, mentre quelle reddituali, pur essenziali, vengono usate con appropriate cautele. Molto più raro, e praticamente confinato a poche situazioni particolarmente favorevoli, è l'impiego delle informazioni attinenti ai ritorni finanziari. Ciò in quanto la definizione quantitativa di tali ritorni, nell'ambito di aziende complesse e destinate a durare indefinidamente, è estremamente ardua. Essa esige proiezioni finanziarie analitiche anche a lungo termine, la cui credibilità è generalmente limitata. Per le ragioni sopra addotte, in secondo luogo, la valutazione dell'associazione è spesso un tentativo di bilanciamento tra le varie categorie d'informazioni disponibili, alcune delle quali appaiono logicamente essenziali ed insostituibili (come la capacità di reddito) ma gravate da incertezza fino al limite di essere talvolta scarsamente credibili, anche perché non verificabili con immediatezza, mentre altre - anche se di significato dubbio - appaiono facilmente verificabili e possono assumere caratteristiche di obiettività. È per questo motivo che, ad esempio, i metodi patrimoniali (anche quando portano ad accertare solo il capitale netto, grandezza che di per sé non rappresenta affatto il valore dell'associazione), sono non di rado assunti come termini di raffronto, ed i loro risultati sono addirittura mediati con valori ottenuti con le stime reddituali. In altri casi, stime reddituali sono assunte per giudicare della accettabilità di singole stime patrimoniali: tipico è il caso del costo di ricostruzione o di riproduzione di impianti industriali, la cui accettazione (in luogo del costo storico-contabile) è condizionata dalla verifica della possibilità futura di sopportare i maggiori ammortamenti (ed oneri finanziari) connessi alla rivalutazione.

Un'ulteriore manifestazione del bilanciamento tra i vari tipi d'informazione sono, i cosiddetti metodi misti patrimoniali-reddituali, nonché il tentativo, talvolta attuato, di tradurre nella maggiore misura possibile in termini di beni specifici (meglio se il loro prezzo corrente è verificabile) il valore globale dell'associazione ottenibile da un processo di capitalizzazione o di attualizzazione di redditi attesi.

A ciò si aggiunge che i metodi patrimoniali sono, per loro natura, analitici, essi cioè spiegano il significato del valore dell'associazione in termini dei vari elementi del patrimonio. Al contrario, i metodi reddituali esprimono un valore unico ed astratto derivante da processi di attualizzazione o capitalizzazione di redditi attesi. Un valore, quindi, che non si incorpora e non si materializza in singoli elementi. Da ciò il tentativo, proprio di taluni procedimenti, di ridurre tale valore astratto alla capitalizzazione di una parte limitata del reddito (cioè il sovrareddito), nell'intento di consentire che la parte del valore dell'associazione sia spiegata in termini analitici da valori patrimoniali controllabili e possibilmente dotati di un loro mercato.

IL METODO ADOTTATO

Nella fattispecie in esame considerando gli obiettivi di cui sopra nonché l'oggetto della stima, si è ritenuto per l'attività in perizia di utilizzare il metodo patrimoniale semplice in considerazione del fatto che l'associazione "NOI Associazione APS" svolge l'attività legata alla promozione sociale e promozione della rete associativa del Terzo Settore il cui valore prudenziale è legato essenzialmente al patrimonio statico, non ravvisando alcun valore monetizzabile dalla attività gestoria.

La situazione contabile di cui in seguito, viene redatta indicando:

- che le Immobilizzazioni sono iscritte al valore di mercato, tenuto conto dell'età di ogni bene e del grado di conservazione;
- che i Crediti e Debiti sono espressi sulla base di documentazioni a supporto, valutati al loro effettivo valore di realizzo;
- che le Disponibilità Liquide sono indicate al loro valore nominale, riscontrabile dagli estratti conto e dai report emessi dagli istituti bancari.

L'obiettivo della presente perizia è quello di determinare il **patrimonio netto rettificato** della associazione che esprima la somma algebrica delle singole voci a valori correnti sia dell'attivo che del passivo patrimoniale.

Il risultato finale porta alla determinazione del **capitale netto rettificato** inteso come dato che esprime il valore del patrimonio sociale alla data del 30 giugno 2022.

Più precisamente sono stati utilizzati i seguenti criteri di valutazione:

Attivo Patrimoniale

B) IMMOBILIZZAZIONI

II) Immobilizzazioni Immateriali:

Nella presente classificazione sono stati valutati tutti i costi e gli oneri che l'associazione ha sostenuto negli esercizi pregressi, ma che per loro natura hanno prodotto e produrranno utilità anche negli esercizi successivi; il perito, pur rispettando e condividendo i criteri di redazione del bilancio d'esercizio, ritiene che ai fini della presente stima tali elementi di costo non abbiano alcun valore, in quanto trattasi di spese che per loro natura non hanno alcuna possibilità di autonomo realizzo.

II) Immobilizzazioni Materiali:

Fabbricati

La associazione detiene tre immobili e tre posti auto coperti; l'intero compendio immobiliare è direttamente utilizzato dall'associazione, ove la stessa svolge la propria attività di promozione sociale a servizio delle parrocchie. Ai fini valutativi il perito assume il valore estimativo indicato dal Geom. Bruno Zambellini nella perizia estimativa del 22 luglio 2022, asseverata dalla Cancelliera Dott.ssa Giovanna Patrizi in data 22 luglio 2022 che porta alla valorizzazione del patrimonio immobiliare a complessivi Euro 625.000,00, unitariamente valorizzati come segue:

Fabbricati in Verona in via Merano 23 - dati catastali:

Fg 332 Part. 245 Sub 520 subb. 5, con valore di stima pari a Euro 160.000,00.

Fg 332 Part. 245 Sub 520 subb. 6, con valore di stima pari a Euro 219.000,00.

Fg 332 Part. 245 Sub 520 subb. 8, con valore di stima pari a Euro 202.000,00.

Fg 332 Part. 245 Sub 520 subb. 27, con valore di stima pari a Euro 14.000,00.

Fg 332 Part. 245 Sub 520 subb. 28, con valore di stima pari a Euro 16.000,00.

Fg 332 Part. 245 Sub 520 subb. 29, con valore di stima pari a Euro 16.000,00.

che in questa sede prudenzialmente si arrotonda ulteriormente per difetto in Euro 600.000,00.

Mobili e Arredi

Nella categoria Mobili e Arredi sono rappresentati tutti i beni mobili e i beni strumentali acquistati nel corso della vita associativa, sono beni direttamente utilizzati e per la quasi totalità sono stati completamente ammortizzati. Per queste ragioni, oltre che per prudenza, non si ritiene di attribuire alcun valore agli stessi, pur condividendo i criteri di redazione del bilancio d'esercizio.

C) ATTIVO CIRCOLANTE

II) Crediti

Crediti V/Cienti:

Nella voce Crediti Verso Clienti sono compresi tutti i crediti emergenti dalla contabilità della associazione e dal bilancio d'esercizio, il perito al fine di valutare l'attendibilità della contabilità si è avvalso di quattro principi valutativi:

- Da un campione casuale sono stati contattati telefonicamente i rispettivi clienti al fine di verificare l'esatta corrispondenza del credito.
- Forfattariamente è stato considerato un generico fondo svalutazione crediti prudenzialmente capiente per la copertura di eventuali insolvenze.
- Nella valutazione dei crediti clienti sono stati considerati eventuali rischi di recupero.
- In considerazione della attuale crisi finanziaria del mercato, si ipotizza che nel prossimo futuro il mercato possa essere poco stabile e si stimano fenomeni sempre più diffusi di ritardi, insolvenze e disagi in genere; tutto ciò premesso, ai fini della presente valutazione, si è scelto di adottare un criterio oculato, in considerazione anche del fatto che la clientela ha dimostrato nel tempo soddisfacente grado di solvibilità.

Totale Crediti Verso Clienti Euro 3.605,90, che il perito, considerando un forfattario criterio di svalutazione, arrotonda, per difetto, ad Euro 3.000,00.

Crediti Diversi:

In questa categoria sono stati aggregati i conti Crediti Verso Poste e i Crediti Vari, che ammontano a complessivi Euro 4.328,80, che il perito valuta al loro valore nominale.

Crediti Tributarî:

I Crediti Tributarî coincidono con quanto espresso nelle dichiarazioni che la associazione ha presentato. Nel conto Crediti Tributarî vengono comprese le seguenti voci:

Crediti / (Debiti) per IRAP	€ 54,00
Credito IRES	€ 8,00
Acconto IRAP	€ 3.453,00
Acconto IRES	€ 1.264,50
Totale crediti Tributarî	€ 4.671,50

Importo che il perito valuta al valore nominale.

III Attività Finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni:

Nel conto attività finanziaria viene rappresentata qualsiasi attività patrimoniale meritevole di un valore, nello specifico il perito ha valorizzato tutti gli strumenti finanziari, strumenti di credito e diritti rappresentati di capitale di una altra impresa, scambiabili sul mercato. L'associazione detiene un portafoglio investimenti presso il comparto private banking del Credito Emiliano (Credem).

La valorizzazione a quotazioni attuali di mercato dell'intero portafoglio investimenti alla data del 30 Giugno 2022 ammonta ad Euro 274.518,38. Il portafoglio è stato costruito attinendo a un profilo di rischio moderato e la composizione degli investimenti è prevalentemente investita in prodotti flessibili e per una minima parte in prodotti obbligazionari.

Considerando il momento di mercato che registra una fortissima volatilità e considerando una stima estremamente prudentiale il perito, pur rispettando e condividendo i criteri di redazione del bilancio d'esercizio, ritiene di apportare una ulteriore correzione del 25%, che ai fini della presente stima, arrotondata, si valorizza in complessivi Euro 200.000,00.

In aggiunta, la Polizza TFR per i dipendenti ammonta a Euro 40.481,30. Importo che il perito arrotonda, per difetto, a Euro 40.000,00.

IV Disponibilità liquide:

Nella categoria Disponibilità liquide:

Depositi bancari e postali	€ 77.074,91
Cassa contanti	€ 202,50
Totale Disponibilità Liquide	€ 77.277,41

Il perito assume tra le carte di lavoro, copia della movimentazione della cassa contanti e copia dei documenti bancari attestante il saldo di conto corrente alla data del 30 giugno 2022, pertanto si conferma a valore di perizia il valore contabile in Euro 77.277,41.

Passivo Patrimoniale

B) TRATTAMENTO DI QUIESCENZA

I debiti indicati nella contabilità sono riferiti al trattamento di fine rapporto dei dipendenti della associazione.

Totale Trattamento Euro 40.481,30.

D) DEBITI

Debiti verso Fornitori ammontano complessivamente a Euro 6.450,65;

Debiti ex/tenute lavoro dipendente ammontano complessivamente a Euro 492,20;

Debiti tributari ammontano complessivamente a Euro 590,36;

Debiti vs banche / Carta di credito	€ 1.058,30
Totale debiti vs banche	€ 1.058,30

CONDIZIONI E LIMITAZIONI

La valutazione è stata effettuata senza tener conto di fattori soggettivi eventualmente connessi ed è stata elaborata sulla base delle metodologie normalmente utilizzate nella pratica adattandole, per quanto possibile, alla specifica realtà oggetto dell'indagine.

La valutazione ed i valori evidenziati nel presente lavoro devono essere considerati ad uso esclusivo del soggetto che ha conferito l'incarico. Il rapporto e le informazioni non possono essere divulgati a terzi o utilizzate per altri fini.

Il cliente nell'accettare questo rapporto concorda che al perito non potrà venir richiesto di testimoniare o di comparire in giudizio per atti riguardanti le materie qui trattate, salvo vengano stipulati appositi accordi preventivi in tal senso.

CONSIDERAZIONI FINALI

In base alle considerazioni svolte nel corso della trattazione posso, io perito incaricato, ragionevolmente considerare il valore da attribuirsi all'intero patrimonio netto della associazione in esame alla data del 30 giugno 2022 pari ad Euro 880.204,90 ulteriormente arrotondato prudentemente in Euro 880.000,00 (Ottocentottantamila/00).

Al fini della valutazione del patrimonio minimo per gli enti del Terzo Settore (ai sensi dell'Art.22 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 - Codice del Terzo Settore), necessario all'ottenimento della personalità giuridica, il perito valuta il patrimonio della "NOI Associazione APS", alla data del 30 giugno 2022, non inferiore a 15.000 Euro.

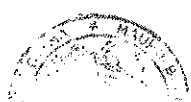
Allegato A) - Prospetto portante Situazione Patrimoniale con valori Rettificati;

Crema, 04 Agosto 2022

Il perito

PEROLINI Dr. ALBERTO

Alberto Perolini



N

17

482

483

Repertorio n. 9268

VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI PERIZIA

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno 4 (quattro) del mese di agosto dell'anno 2022 (duemilayentidue) nel mio studio in Crema (CR), piazza Trento e Trieste n. 11,

—avanti a me Mauro Boschirol, notaio in Crema

iscritto nel ruolo del collegio notarile dei distretti riuniti di Cremona e Crema,

è presente

to a Crema (CR) in piazza Trento e Trieste n. 11, codice fiscale PRL 798024
Perolini Alberto, nato a Crema (CR) il 2 febbraio 1979, residente e domiciliato
D.1426, dottore commercialista e revisore contabile, iscritto all'Ordine
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cremona al n. 426.

della cui identità personale lo notaio sono certo

denaro di asseverarla con giuramento.

non aver avuto altro scopo che quello di far conoscere la verità: _____

...Il presente verbale:

- è stato scitto a macchina parte da me noioio e parte da persona di mia fiducia, ed infine completato di mio pugno;

- è stato letto da me notaio di comparante, che ha

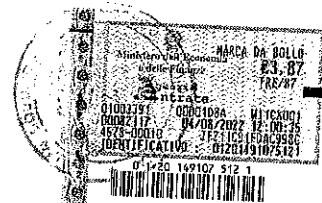
e di dispensarmi dalla lettura dell'asseverata periz;

-occupa una pagina di un foglio;

- è stato sottoscritto alle ore: undici e mezzo

Alberto Sotgiu

1



五

519

❖
❖
❖

Situazione Patrimoniale Contabile con valori rettificati al 30/06/2022

[illegible]

18

La presente copia, formata da 25 (venticinque) pagine,
è conforme all'originale.

Si rilascia per uso consentito.

Verona, via Carmelitani Scalzi N. 11 (undici),

10 Agosto 2022

